

***Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Municipale Propria (IMU)***

***Componente patrimoniale dell'Imposta Unica
Comunale – I.U.C. –***

Approvato con deliberazione del C.C. n. 10 del 07/09/2014

Indice

Capo I - Norme Generali

- Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento
- Articolo 2 - Abitazione principale e pertinenze
- Articolo 3 - Fabbricati assimilati all'abitazione principale
- Articolo 4 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali
- Articolo 5 - Beni merce
- Articolo 6 - Fabbricati in corso di costruzione e interventi di recupero su fabbricati esistenti
- Articolo 7 - Valore aree fabbricabili
- Articolo 8 - Dichiarazioni
- Articolo 9 - Versamenti e rimborsi e d'imposta
- Articolo 10 - Ripartizione su base mensile esenzioni, agevolazioni, detrazioni e assimilazioni
- Articolo 11 - Dilazione del pagamento del tributo e degli avvisi di accertamento

Capo II – Attività di accertamento – sanzioni ed interessi – autotutela – accertamento con adesione - ravvedimento

- Articolo 12 - Attività di accertamento
- Articolo 13 - Sanzioni ed interessi
- Articolo 14 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni
- Articolo 15 - Esercizio dell'autotutela
- Articolo 16 - Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato
- Articolo 17 - Accertamento con adesione
- Articolo 18 - Ravvedimento

Capo III – Statuto dei diritti del contribuente

- Articolo 19 - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente
- Articolo 20 - Informazione del contribuente
- Articolo 21 - Conoscenza degli atti e semplificazione
- Articolo 22 - Chiarezza e motivazione degli atti
- Articolo 23 - Tutela dell'integrità patrimoniale
- Articolo 24 - Tutela dell'affidamento e delle buona fede - Errori del contribuente
- Articolo 25 - Interpello del contribuente

Capo IV - Norme finali

- Articolo 26 - Norme abrogate
- Articolo 27 - Pubblicità del regolamento e degli atti
- Articolo 28 - Entrata in vigore del regolamento
- Articolo 29 - Casi non previsti dal presente Regolamento
- Articolo 30 - Rinvio dinamico

Allegato "A" – Appendice normativa al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di CASZANO (AL) dell'Imposta Municipale Propria (*corpus juris di riferimento: in via principale art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011 – in via complementare artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 limitatamente a quanto non disciplinato dall'art. 13 del DL 201/2011 e con esso compatibile – in via integrativa D.Lgs. 504/1992 per le sole disposizioni espressamente richiamate dalle sopra richiamate norme - D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2012 - D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 44/2012 - D.L. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 213/2012 – Legge 228/2012 - D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 64/2013 - D.L. 54/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 85/2013 - D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 124/2013 - D.L. 133/2013, convertito dalla Legge 5/2014 – Legge 147/2013 – D.L. 16/2014 – art. 1, commi 158-172, Legge 296/2006*).
2. Con la finalità di fornire ai contribuenti uno strumento di lettura semplificata dei dettati normativi in materia di Imposta Municipale Propria si allega al presente Regolamento, per costituirne parte integrante e sostanziale, un estratto coordinato delle disposizioni di legge citate al comma 1 e vigenti alla data della sua adozione (Allegato "A" – Appendice normativa al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria).
3. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Abitazione principale e pertinenze

1. Al fine di sottolineare i requisiti necessari alla individuazione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze di seguito si riportano i dettati normativi:
 - l'art. 13, comma 2, secondo periodo, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e s.m.i. recita: *"Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile."*
 - l'art. 13, comma 2, terzo periodo, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e s.m.i. recita: *"Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo."*
2. E' posto a carico dei soggetti che intendono avvalersi di regime derogatorio alle norme richiamate al comma 1 l'onere della prova dei fatti che fondano il diritto, da dichiararsi, quando previsto, su modello approvato ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, da presentarsi, a pena di mancato riconoscimento, nei modi e termini di Legge e dell'articolo 8 del presente Regolamento.

Articolo 3

Fabbricati assimilati all'abitazione principale

1. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che

- acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente. L'unità immobiliare al momento del ricovero del soggetto passivo d'imposta doveva essere dal medesimo adibita ad abitazione principale e per il periodo di fruizione dell'agevolazione non deve risultare locata;
2. Le condizioni di cui al precedente comma 1 dovranno essere dichiarate, quando previsto, dagli aventi diritto su modello approvato ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, da presentarsi, a pena di mancato riconoscimento, nei modi e termini di Legge e dell'articolo 8 del presente Regolamento.

Articolo 4 **Immobili utilizzati da Enti non commerciali**

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n° 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati per le finalità ivi indicate, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è estesa, alle medesime condizioni, agli enti ONLUS, regolarmente registrati all'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere dichiarate dagli aventi diritto, quando previsto, su modello approvato ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, da presentarsi, a pena di mancato riconoscimento, nei modi e termini di Legge e dell'articolo 8 del presente Regolamento.

Articolo 5 **Beni merce**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU).
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 anche i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice e sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 380/2001, che diventano esenti a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione.
3. I fabbricati di cui ai commi 1 e 2 perdono la destinazione di "bene merce", con corrispondente perdita del diritto all'esenzione, nel caso in cui vengano concessi in locazione, anche per breve periodo, o vengano utilizzati.
4. Per impresa di costruzione si deve intendere:
 - quella che ha come oggetto sociale in via esclusiva o principale la fabbricazione di immobili;
 - quella che, pur non avendo come oggetto sociale in via esclusiva o principale la fabbricazione di immobili, costruisca al fine di vendere un fabbricato ovvero che, anche occasionalmente e tramite appaltatori, svolga attività di produzione di immobili per la successiva rivendita.
5. L'esenzione dall'I.M.P. per i "beni merce" ed i requisiti soggettivi delle Imprese che ne fruiscono dovranno essere dichiarate dagli aventi diritto, quando previsto, su modello approvato ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, da presentarsi, a pena di mancato riconoscimento, nei modi e termini di Legge e dell'articolo 8 del presente Regolamento.

Articolo 6 **Fabbricati in corso di costruzione e interventi di recupero su fabbricati esistenti**

1. Per i nuovi fabbricati in corso di costruzione non completamente ultimati ma, per scelta dei soggetti passivi d'imposta, utilizzati o utilizzabili, si stabilisce che la parte ultimata sia assoggettata all'imposta quale fabbricato a decorrere dalla data di effettivo utilizzo ovvero, se antecedente, dalla data di comunicazione di fine lavori agli atti dell'ufficio urbanistica. Conseguentemente, ai fini impositivi I.M.P., la superficie dell'area sulla quale è in corso la costruzione è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 7
Valore aree fabbricabili

1. Il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Tale valore minimo di mercato non è tuttavia vincolante né per il Comune né per il contribuente e può essere individuato allo scopo di facilitare il versamento dell'imposta.
2. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati con deliberazione del Consiglio Comunale; in caso tale delibera venga adottata entro il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione entreranno in vigore nella medesima annualità cui si riferisce detto bilancio, dal 1° gennaio dell'anno successivo in tutti gli altri casi. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.
3. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato ai sensi dei commi 1 e 2.

Articolo 8
Dichiarazioni

1. Il soggetto passivo ha l'obbligo di presentare la dichiarazione I.M.P., su modello da approvarsi ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, nei modi e termini di legge, con specifico riferimento ai seguenti casi:
 - a) quando gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dipendano da atti per i quali non si applicano le procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis, del D.Lgs. n. 463/1997 (modello unico informatico);
 - b) quando gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta non siano desumibili dalle dichiarazioni di successione trasmesse dall'Agenzia delle Entrate ai Comuni ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge 383/2011;
 - c) per eventi modificativi del diritto ad assimilazioni, detrazioni, riduzioni e esenzioni d'imposta, anche previste dal presente Regolamento;
 - d) per variazione del valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione delle aree fabbricabili.

Articolo 9
Versamenti e rimborsi e d'imposta

1. I versamenti e i rimborsi d'imposta non devono essere eseguiti per importi su base annuale di modesto ammontare individuato in € 10,00 (dieci).
2. Il pagamento dell'I.M.P. al Comune di CARIZZANO deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione della somma dovuta per ogni rata è inferiore e pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo 15, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
4. L'organo competente, con propria deliberazione adeguatamente motivata, può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Articolo 10

Ripartizione su base mensile esenzioni, agevolazioni, detrazioni e assimilazioni

1. Imposta, esenzioni, agevolazioni, detrazioni e assimilazioni vengono calcolate proporzionalmente al periodo dell'anno per il quale vengono maturati obbligo o diritto da parte del soggetto passivo d'imposta e con ripartizione su base mensile.
2. Il mese durante il quale il mese di possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero; nel caso di eventi che comportino passaggi di soggettività passiva d'imposta intervenuti il giorno 16 di tutti i mesi, con esclusione del mese febbraio, quando sia la parte che acquisisce la titolarità che la parte che la cede fruiscono di periodi di possesso di almeno 15 giorni, ovvero eventi che comportino passaggi di soggettività passiva d'imposta intervenuti il giorno 15 del mese di febbraio di anni non bisestili, quando sia la parte che acquisisce la titolarità che la parte che la cede fruiscono di periodi di possesso inferiori a 15 giorni, vengono individuati i seguenti criteri di ripartizione:
 - Per eventi che comportino passaggi di soggettività passiva d'imposta intervenuti il giorno 16 di tutti i mesi dell'anno con esclusione del mese di febbraio l'obbligazione tributaria e il diritto ad esenzioni, agevolazioni e detrazioni saranno di competenza, per l'intera mensilità, del soggetto o dei soggetti in capo ai quali risulta il possesso il giorno 16;
 - Per eventi che comportino passaggi di soggettività passiva d'imposta intervenuti il giorno 15 del mese di febbraio di anni non bisestili l'obbligazione tributaria e il diritto ad esenzioni, agevolazioni e detrazioni saranno di competenza, per l'intera mensilità, del soggetto o dei soggetti in capo ai quali risulta il possesso il giorno 15;
3. Stessi criteri di cui al comma 2 dovranno essere seguiti per la maturazione di diritto, per periodi inferiori al mese, di esenzioni, agevolazioni e detrazioni.

Articolo 11

Dilazione del pagamento del tributo e degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento del tributo e delle somme risultanti da avvisi di accertamento di importo complessivo superiore ad € 300,00 (trecento/00) fino ad un massimo di dodici rate mensili ovvero la sospensione del pagamento fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di sei rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria oggetto di valutazione da parte dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di versamento delle rate di tributo ovvero degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata attestazione ISEE in corso di validità dalla quale risulti un valore ISEE non superiore ad € 12.000,00. Nel caso in cui la temporanea situazione di difficoltà sia intervenuta posteriormente alla data di rilascio dell'attestazione ISEE, ovvero che l'elaborazione della medesima abbracci un periodo da cui non sia rilevabile la temporanea situazione di difficoltà può essere presentata un'autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara di rientrare nei parametri di temporanea situazione di difficoltà stabiliti dal Comune e di impegnarsi a presentare, entro i successivi 12 mesi, attestazione ISEE comprovante l'effettivo possesso di tali requisiti; in caso di mancata presentazione il diritto decade e saranno applicate le sanzioni per tardivo versamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. In caso di mancato pagamento di una rata senza regolarizzazione entro il termine di scadenza della rata successiva:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato;
- d) le sanzioni sono applicate per intero.

CAPO II

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO - SANZIONI E INTERESSI – AUTOTUTELA – ACCERTAMENTO CON ADESIONE - RAVVEDIMENTO

Articolo 12

Attività di accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
2. Con provvedimento dell'organo competente è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi, rappresenta il Comune davanti alle Commissioni Tributarie.

Articolo 13

Sanzioni ed interessi

1. Nelle ipotesi in cui siano rilevate violazioni all'obbligo di presentazione della dichiarazione I.M.P., di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 23/2011, saranno applicate le sanzioni ed i procedimenti descritti nei decreti legislativi 471, 472 e 473 del 1997.
2. Per l'omessa comunicazione delle notizie, conseguentemente a richiesta d'ufficio formulata ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, si applica una sanzione di Euro 103,29 (centotrevirgolaventinove).
3. Sull'ammontare d'imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e s.m.i., si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
4. Alle sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi 2 e 3 non è applicabile la definizione agevolata prevista negli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. 472/1997, né quella prevista dall'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 473/1997.
5. Sull'ammontare d'imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e s.m.i., si applicano, altresì, gli interessi moratori, da calcolarsi con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, nella misura del tasso di interesse legale.
6. Gli interessi nella stessa misura stabilita nel precedente comma 5 spettano sulle somme versate e non dovute dal contribuente, rilevate d'ufficio o su istanza, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 14

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative tributarie sono contestate e irrogate dal responsabile del tributo con gli atti tipici previsti dagli artt. 161 e 162 della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i.

2. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 472/97, possono, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18, del Decreto Legislativo n. 472/1997.

Articolo 15 **Esercizio dell'autotutela**

1. Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile I.M.P., annullare, con atto motivato, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
6. Nel caso di grave inerzia del funzionario competente, all'organo competente è attribuito il potere sostitutivo.
7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Articolo 16 **Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato**

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.
2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.
4. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria.

Articolo 17 **Accertamento con adesione**

1. Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.

Articolo 18
Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997;
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

CAPO III
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Articolo 19
Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

1. Gli atti e i comportamenti in tema di Imposta Municipale Propria devono essere adeguati ai principi dettati dalla Legge n. 212/2000 e s.m.i. concernente "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente.
2. I provvedimenti tributari in materia di I.M.P. devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica della partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico alle quali si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia di I.M.P. debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
5. I provvedimenti tributari del Comune in materia di I.M.P. non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Articolo 20
Informazione del contribuente

1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie in materia di I.M.P., contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

Articolo 21
Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'ufficio I.M.P. del Comune deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvede comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in suo possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il funzionario responsabile I.M.P. deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione,

richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.

3. L'ufficio I.M.P. assume iniziative volte ad assicurare che tutti gli adempimenti richiesti ai contribuenti siano assolvibili anche in mancanza di specifiche conoscenze in materia tributaria e nelle forme più agevoli e meno costose.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Articolo 22

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del funzionario responsabile I.M.P. sono, come previsto dalle vigenti norme in materia di procedimento amministrativo, debitamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama o riportato per estratto nei tratti essenziali.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
 - d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Articolo 23

Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria in materia di I.M.P. può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.
2. Il comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.
3. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni previste dall'articolo 8, comma 8 della legge 212 del 27 luglio 2000 che di seguito si riporta:

"Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2 della Legge 23.08.1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione obbligatoria tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno di imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto."

Articolo 24
Tutela dell'affidamento e delle buona fede - Errori del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Articolo 25
Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile I.M.P., che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di I.M.P., a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

CAPO IV
NORME FINALI

Articolo 26
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 27
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento:

- sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
- sarà tenuta a disposizione dei contribuenti presso l'ufficio tributi perché ne possano prendere visione in qualsiasi momento;
- sarà pubblicato in forma integrale sul sito INTERNET del Comune www.comune.....al.it
- sarà trasmesso all'IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) per la pubblicazione nella Banca dati Regolamenti <http://portale.webifel.it/>

Articolo 28

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio duemilaquattordici.

Articolo 29

Casi non previsti dal presente Regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le Leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Articolo 30

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.